



SEZIONE SPECIFICA

– 2 –

REATI SOCIETARI

INDICE

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)	3
1.1 Premessa	3
1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001	3
2. Funzione della Sezione Specifica - 2 -	9
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	10
4. Principi di riferimento generali.....	11
4.1 Il sistema organizzativo in generale	11
4.2 Principi generali di comportamento.....	11
5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche	12
5.1 Reporting aziendale: budget e ciclo economico, finanziario, patrimoniale	13
5.2 Gestione dei rapporti con Soci e organi di controllo e Collegio Sindacale.....	13
5.3 Rapporti con soggetti pubblici.....	14
5.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	14
5.5 Ulteriori considerazioni.....	15
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	15

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della Società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Sezione Specifica – 2, dei reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)*

La fattispecie si articola in tre distinte ipotesi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2622 cc, *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2621 cc, *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2621-bis cc, *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve*

entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Ciò premesso, la parte comune a tutte e tre le fattispecie si articola attraverso i seguenti tratti:

1. I soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e, a seguito della modifica introdotta dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (trattasi di c.d. "reati propri"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da loro commesso.
2. La condotta incriminata consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero, o nell'omissione di queste ultime quando *"imposte dalla legge"*. La portata del concetto di omissione dovrebbe tener conto del terzo e quarto comma dell'art. 2423 c.c.
3. L'oggetto delle informazioni false o omesse è dato da fatti materiali.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 2621.ter cc, *"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis"*.
5. Il contenuto delle informazioni false od omesse può riguardare anche beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
6. I contenitori tipici delle falsificazioni/omissioni sono le comunicazioni sociali: vale a dire i bilanci (tendenzialmente di qualunque tipo), le relazioni e le altre comunicazioni sociali (cioè ufficiali e riguardanti materia attinente alla vita economica societaria), che siano previste dalla legge (come lo sono, appunto, bilanci e relazioni).
7. Le comunicazioni in questione devono essere oggettivamente (cioè per loro destinazione, in astratto o in concreto) dirette ai soci e al pubblico.
8. Il contenuto tipico delle informazioni comunicate (falsamente od omesse) è dato dalla *"situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene"*.
9. La comunicazione deve essere oggettivamente idonea a indurre in errore i destinatari della stessa circa la situazione di cui al punto precedente..
10. La condotta menzognera od omissiva deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: tutto questo apparato psicologico rappresenta l'elemento soggettivo tipico del reato (che si atteggia, secondo le circostanze, in forma di dolo generico e/o di dolo specifico).

A seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "legge sul risparmio" (L. n. 262/2005) sono state introdotte nuove ipotesi di pena e sono state aumentate le sanzioni penali ed amministrative già esistenti.

Allo stato, in considerazione dell'attuale struttura societaria del GME, l'art. 2622 c.c. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) non è applicabile nel caso di specie.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con

l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell'art. 25-ter del Decreto, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

- i) viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
- ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.

La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie è, del tutto incongruamente, contravvenzionale e sottoposta a lieve pena: il che, forse, andrebbe connesso con la clausola di riserva che dice “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e si concretizza con il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2391 c.c. da parte degli amministratori di società quotate, di istituti di credito o imprese assicurative se, da tale violazione, siano derivati danni alla società o a soggetti terzi. Trattasi quindi di una fattispecie di danno in quanto non è sufficiente la mancata comunicazione agli altri amministratori o ai sindaci di interessi propri o di terzi nel compimento di determinate operazioni societarie, ma è altresì necessario che da tale mancata comunicazione derivi un danno.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*

L'art. 2635, comma 3, c.c. prevede che *“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”*

Nell'ambito di applicazione del Decreto rileva la previsione del terzo comma sopra citato e, pertanto, il reato si realizzerà nel caso in cui un soggetto operante all'interno della società abbia agito (quale corruttore) per corrompere un *“amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e/o liquidatore o ente privato”* (1 comma) ovvero un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi (2 comma).

- *Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis, c.c.)*

Tale articolo, quale diretta conseguenza dell'art. 2635 c.c. sopra analizzato, prevede che *“1. chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”*

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

- i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

Sulla base di quanto specificato dall'art. 101 del d.lgs. 180/2015, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

2. Funzione della Sezione Specifica - 2 -

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Sezione Specifica è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Sezione Specifica - 2 sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Verranno quindi indicati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari esposti nel par. 1 della presente Sezione Specifica sono:

- Reporting aziendale: budget e ciclo economico, finanziario, patrimoniale;
- Gestione dei rapporti con soci, organi di controllo e Collegio Sindacale;
- Rapporti con soggetti pubblici;
- Antiriciclaggio;
- Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Detti Processi Sensibili sono stati rilevati con riferimento alle seguenti aree aziendali:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le Direzioni*, in relazione a tutte le attività sopra elencate ed in particolare per quelle che gestiscono dati necessari alla redazione del bilancio.

Non sono stati rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di falso in prospetto e agiotaggio, in quanto l'attività del GME non prevede sollecitazione all'investimento e non sono in programma richieste di ammissione alla quotazione, né OPA né OPS.

Non sono stati altresì rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di illecita influenza sull'Assemblea e di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, a causa alla struttura societaria del GME e della presenza di un socio unico.

Tuttavia per la fattispecie di attività relativa alle operazioni sul capitale sono comunque illustrati di seguito (par. 5.5) i principi di riferimento, non potendosi escludere nell'immediato futuro il verificarsi di tale fattispecie.

4. Principi di riferimento generali

4.1 Il sistema organizzativo in generale

Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate al GME, alla normativa di riferimento, alla convenzione stipulate con gli operatori di diritto, nonché alla normativa aziendale.

Con riferimento alla normativa aziendale relativa alle operazioni considerate nella presente parte speciale attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e quando applicabile, gli Organi Sociali, devono inoltre specificamente adottare e rispettare:

- 1) le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione del GME;
- 3) il Codice Etico.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione Specifica, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti del GME (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previsti nella presente Sezione Specifica.

La presente Sezione Specifica comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue eventuali controllate;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (quali ad esempio, l'ARERA, l'Autorità garante della concorrenza del mercato, l'Autorità garante della privacy ed – ove previsto – della Corte dei Conti), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio unico, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- con riferimento al precedente punto 5:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
 - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Oltre a quanto contenuto nei principi di riferimento generale (si veda § 4), devono essere seguite, con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, procedure specifiche che di seguito vengono illustrate.

5.1 Reporting aziendale: budget e ciclo economico, finanziario, patrimoniale

Devono esistere specifiche procedure, che:

- indichino i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio, prevedendo l'adozione di un "Manuale Operativo Contabile del GME" nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e un sistema di controllo che garantisca la correttezza, la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
- indichino i dati e le notizie che il GME deve fornire alla controllante, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile del GSE, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare gli operatori che inseriscono i dati;
- prevedano il tempestivo invio della bozza di bilancio, nonché del giudizio sul bilancio da parte della società di revisione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;
- prevedano il confronto tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- stabiliscano l'obbligo di comunicazione sistematica all'OV: di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali, professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- istituiscano meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio agli azionisti o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi devono comprendere idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

5.2 Gestione dei rapporti con Soci e organi di controllo e Collegio Sindacale

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività di supporto e collaborazione devono essere svolte sulla base di procedure che:

- individuino i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;
- prevedano sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;

- stabiliscano l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la corretta interpretazione dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- stabiliscano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo, la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentino le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- prevedano che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possano essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- forniscano, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

5.3 Rapporti con soggetti pubblici

Con specifico riferimento ai rapporti con Consob, Ministero dello Sviluppo Economico e ARERA, si rinvia a quanto esposto e diffusamente trattato nella "Sezione Specifica 1" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

5.4 Antiriciclaggio

Con specifico riferimento a tale processo sensibile, si rinvia a quanto esposto e diffusamente trattato nella "Sezione Specifica 1" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

5.5 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Gestione Sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale del GME, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni.

Salva diversa disposizione dello statuto sociale, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società (ed eventualmente delle società da essa direttamente controllate), nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti, previo parere del Collegio Sindacale e tenuto conto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento e dall'Amministrazione concedente.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative del GME (ad es.: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

5.5 Ulteriori considerazioni

Possono essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, OV ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- definizione di una policy per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OV effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle *regole di corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dal GME.
- Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente "Sezione Specifica – 2", l'OV dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - (ii) verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;

- (iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
- (iv) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OV dovrà, con cadenza annuale, trasmettere al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello, evidenziando eventuali mancanze e azioni da intraprendere. Il rapporto conterrà, tra l'altro, un resoconto delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OV e dagli altri soggetti interessati.